



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- CHINDEMI DOMENICO Presidente
- MISSAGLIA ENRICO Relatore
- FUCCI SERGIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3242/2017
depositato il 07/06/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 594/2016 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PAVIA
contro:

difeso da:

[REDACTED]

e da

[REDACTED]

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PAVIA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1

TRIB.ERARIALI 1995
TRIB.ERARIALI 1996
TRIB.ERARIALI 1997
TRIB.ERARIALI 1998
TRIB.ERARIALI 1999

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3242/2017

UDIENZA DEL

19/03/2018 ore 09:30



N°

1618/2018

PRONUNCIATA IL:
19 marzo 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
12 aprile 2018

Il Segretario
Agostino Palumbo





(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CARTELLA DI PAGAMENTO n°

TRIB.ERARIALI 2000
IVA-ALTRO 1999
IVA-ALTRO 2000
IVA-ALTRO 2015
IRAP 1998
IRAP 1999
IRAP 2000

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3242/2017

UDIENZA DEL

19/03/2018 ore 09:30



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Pavia, con la sentenza n. 594/2/2016, aveva accolto il ricorso della _____ in liquidazione avverso una cartella di pagamento conseguente all'iscrizione a ruolo straordinario dell'imposta di € 8.364.568,42, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di lite, liquidate in € 40.000.

Aveva infatti ritenuto, disattendendo le altre eccezioni della parte privata, che la cartella, comportante anche un aggio, non potesse essere notificata essendo stata la contribuente ammessa alla procedura di concordato preventivo, con il conseguente divieto di cui all'art. 168 L.F..

Con l'atto d'appello l'Agenzia delle Entrate non ha contestato l'accoglimento del ricorso, essendo sopravvenuta (in data 13.1.2017) la sentenza n. 758 della Cassazione a S.U. che ha dichiarato illegittima l'iscrizione dell'intera imposta nei ruoli straordinari allorchè sia intervenuta, come nel caso di specie, una sentenza anche non passata in giudicato che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo: una pronuncia quindi difforme rispetto a quella del Giudice di Pavia che aveva invece respinto la relativa eccezione.

Infondata per contro sarebbe la motivazione a sostegno dell'impugnata sentenza, in quanto la notifica della cartella non sarebbe atto d'esecuzione, ma atto ad essa prodromico.

Per l'evidenziato contrasto giurisprudenziale, risolto solo dalla Cassazione a S.U., ha chiesto sia riformata la sentenza solo in punto spese di lite, che, ad avviso dell'appellante, avrebbero dovuto essere compensate.

Nelle proprie controdeduzioni la parte privata ha sostenuto che la Cassazione ha solo confermato la giurisprudenza prevalente e che anche la stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 87/E del 2007 aveva

sostenuto che, a fronte di un annullamento dell'atto impositivo, intervenuto anche solo in primo grado, non si potesse procedere ad alcuna iscrizione a ruolo. Fondata sarebbe la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate oltretutto al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 140/2012, a fronte di un'iniziativa di iscrizione a ruolo palesemente illegittima.

La stessa parte ha svolto anche appello incidentale per il mancato accoglimento dei due motivi di diritto che ha riproposto solo per l'ipotesi s'intenda riformare l'impugnata sentenza: la violazione degli artt. 15 e 15-bis del D.P.R. 602/73 e dell'art. 47 del D.lgs. 546/92, osservando che la possibile sospensione preventiva dell'esecuzione dell'atto impositivo prevista da tale ultima norma si pone in contrasto logico evidente con la pretesa di esecuzione in esito ad una sentenza favorevole al contribuente. Ha ricordato che era stata eccepita anche l'assenza di motivazione a giustificazione del fondato pericolo per la riscossione, inesistente proprio per l'ammissione della società al concordato preventivo, stante il vincolo sui beni a garanzia dei creditori.

Ha concluso per la reiezione dell'appello con l'accoglimento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dei motivi di cui s'è detto sopra.

La vertenza è stata decisa da questa Commissione nella Camera di Consiglio odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

succintamente esposti ai sensi dell'art. 36 c. 2 n. 4 del D.lgs. 546/92

La legittimità del disposto annullamento della cartella esattoriale emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo straordinario delle somme di cui ai precedenti accertamenti, tutti annullati da varie decisioni del Giudice Tributario, non è controversa in causa.

Non condivisibile sarebbe solo, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la motivazione dell'impugnata sentenza e da tale fatto dovrebbe discendere

la riforma della decisione in punto spese di lite, stante l'esistenza di contrasti giurisprudenziali risolti solo dalla Cassazione a S.U..

Questa Commissione osserva che la parte privata aveva dedotto in primo grado ed in via preliminare l'illegittimità dell'iscrizione delle somme in ruoli ordinari e straordinari, una volta che fosse intervenuto l'accoglimento del ricorso avverso la pretesa tributaria, e ciò ai sensi sia degli artt. 15 e 15-bis del D.P.R. 602/73 che dell'art. 47 D.lgs. 546/92.

Se in pendenza del giudizio è consentita di regola solo un'iscrizione a ruolo parziale dell'imposta pretesa e se il Giudice Tributario può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, non è ragionevolmente ipotizzabile la riscossione coattiva una volta che è stata emessa una sentenza favorevole al contribuente.

Nella vicenda in esame con una pluralità di sentenze di primo e di secondo grado (e con un rinvio dalla Cassazione) gli accertamenti a carico di S.r.l. erano stati annullati e dunque l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario ben poteva essere apprezzata anche prima della ricordata sentenza della Cassazione, essendo già intervenute varie pronunce che confermavano l'impossibilità di procedere esecutivamente una volta venuto meno il titolo, anche con sentenza di annullamento non definitiva (Cass. 20526/2006; 19078/2008).

Come ha ricordato l'appellante incidentale la stessa Amministrazione aveva riconosciuto, con la risoluzione 87/E del 2007, che con l'annullamento giudiziale in primo grado dell'atto impositivo non si poteva procedere ad iscrizione a ruolo.

Fondato appare anche il secondo motivo di cui all'originario ricorso e cioè l'assenza nel provvedimento di iscrizione nei ruoli straordinari dell'esplicazione di un ragionevole pericolo per la riscossione, ravvisato solo nella "ammissione della società alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Milano n. 74/2015...".



E' infatti evidente che l'ammissione al concordato preventivo non genera un pericolo per la riscossione dei crediti, trattandosi di una procedura prevista – al contrario – proprio per garantire le pretese dei creditori, e tra essi il Fisco.

Deve essere quindi accolto l'appello incidentale della contribuente, confermando con diversa motivazione l'annullamento della cartella, in quanto non è pienamente condivisibile l'assunto del Giudice di primo grado relativo all'impossibilità di procedere alla notifica di cartella esattoriale per il divieto di cui all'art. 168 c. 1 Legge Fallimentare. Infatti, nonostante sul punto esistano contrasti nella giurisprudenza di merito, la notifica della cartella, con la relativa intimazione di pagamento, costituisce pur sempre un atto prodromico rispetto all'esecuzione vera e propria.

La conferma dell'annullamento dell'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, con diversa motivazione, in accoglimento di due fondati motivi del ricorrente, non può comportare la compensazione delle spese del primo grado, posto che non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 15 c. 2 del D.lgs. 546/92, dovendo essere *ab origine* palese l'infondatezza dell'iniziativa di iscrizione a ruolo straordinario di somme che in una pluralità di giudizi erano state dichiarate non dovute.

Quanto alle spese del presente grado le stesse sono liquidate sulla base del valore sostanziale della lite, determinato in € 40.000, essendo qui la materia del contendere solo la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.

A favore della parte privata le spese del presente grado sono quindi liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. I, respinge l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale,



conferma, con diversa motivazione, l'annullamento della cartella impugnata e la relativa condanna alle spese del giudizio di primo grado. Condanna l'appellante Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio d'appello che liquida in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00euro), oltre accessori di legge (spese forfetarie 15%, CAP 4% ed IVA), e C.U.T. effettivamente versato.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2018

Il Relatore

Enrico Missaglia

Il Presidente

Domenico Chindemi



La presente copia, costituita da n. 7 mezzi fogli, è conforme all'originale.

Milano 16 APR. 2018

Il *Segretario*

(E. T. *Segretario*)

